

Osservazioni in merito al pdl 321 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei”

La presente proposta di legge presenta una duplice finalità:

1) introdurre, per quanto riguarda la raccolta dei funghi epigei spontanei, il controllo micologico e la commercializzazione, una semplificazione normativa che consenta di superare la compresenza di due distinte leggi per lo stesso settore.

2) verificare l'effettivo funzionamento in questi anni della legge regionale 27/07 (Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei) per apportare le necessarie modifiche e integrazioni in modo da rendere le norme sempre più corrispondenti all'obiettivo di valorizzare l'entroterra e i suoi prodotti, accrescendo le opportunità per le istanze partecipative dei privati attraverso consorzi e associazioni.

Occorre tenere presente, inoltre, che dall'approvazione della l.r. 27/07 ad oggi, è intervenuta una rilevante modificazione dei livelli istituzionali che riguardano in particolare le zone interne della Liguria, con la soppressione delle Comunità Montane che esercitavano specifiche funzioni delegate in materia di raccolta di funghi.

Le novità più significative che si intendono introdurre riguardano innanzitutto (art. 3) la possibilità che gli Enti Parco e i Comuni, adottando uno specifico regolamento e dopo aver avuto l'autorizzazione della Regione Liguria, subordinino la raccolta dei funghi al versamento di un corrispettivo monetario. Questa facoltà è stata introdotta al fine di individuare risorse che sostengano l'azione degli enti locali dell'entroterra e dei proprietari per preservare i boschi dal degrado, migliorare habitat e valorizzarne la fruizione. La Regione è chiamata ad autorizzare Comuni e consorzi di privati, sulla base della motivazione che occorre garantire una omogeneità di intervento sull'intero territorio ligure.

I proventi ricavati dal versamento del corrispettivo monetario per poter accedere alla raccolta dei funghi (articolo 3, comma 3) dovranno essere destinati per il 50% ad azioni individuate espressamente dalla proposta di legge, quali ad esempio misure di salvaguardia dei boschi dagli incendi, ripristino e miglioramento di strade forestali, organizzazione di eventi per valorizzare le produzioni locali e promozione di marchi di qualità.

Nel caso in cui gli Enti preposti alla raccolta non ottemperino agli obblighi previsti dalla proposta di legge, a partire dalla utilizzazione dei proventi, scatteranno delle sanzioni a loro carico, fino alla revoca della autorizzazione regionale.

Una parte significativa della proposta di legge riguarda il ruolo dei consorzi e dell'associazionismo fra soggetti privati. In particolare (articoli 6 e 7) si prevede che i consorzi, ove istituiti, siano sentiti dai Comuni nello stabilire i periodi di apertura e chiusura della stagione di raccolta e nell'introdurre specifiche ed ulteriori limitazioni di carattere temporale o per specie.

Per quanto riguarda l'attività propria dei consorzi (art. 10), al fine di superare incertezze interpretative e disomogeneità nell'applicazione delle norme, come si è verificato per la l.r. 27/07, è stata introdotta espressamente la possibilità che i consorzi, in presenza della necessità di preservare il bosco, consentano la raccolta dei funghi ai soggetti autorizzati sul territorio di loro competenza per alcuni giorni la settimana, con un minimo di cinque giornate.

Per quanto riguarda le sanzioni (art.22) si propone di riprendere la disposizione contenuta nell'articolo 13 della legge 352/93 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati) in relazione alla violazione dei limiti e divieti riguardanti la raccolta, prevedendo la confisca dei funghi

raccolti per tutte le tipologie di infrazione, fatta salva la prova della legittima provenienza. In questo caso si è trattato di ovviare ad una articolazione di norme che hanno dato vita a comportamenti e interpretazioni difformi sul territorio.

Infine, la proposta di legge, al Capo II, affronta i temi dei controlli micologici e della commercializzazione dei funghi operando una profonda revisione delle norme della legge regionale 27/1991. Nel testo vengono di conseguenza specificate le funzioni dell'ispettorato micologico, le modalità dell'attestato di micologo e dell'idoneità all'identificazione dei funghi e i criteri per l'autorizzazione al commercio dei funghi.

Fra le novità si segnala la possibilità per i privati di vendere funghi attraverso una segnalazione certificata di inizio attività, nel caso in cui i funghi siano stati regolarmente certificati.

Osservazioni :

Una riflessione deve essere fatta sul sistema sanzionatorio dell'attuale legge regionale che, se ripreso anche nella nuova proposta, andrà a fissare sanzioni con un limite superiore a quello della legge statale, motivandolo con la specificità legislativa per materia delegata alle regioni ai sensi del titolo V. Il cittadino ma anche gli stessi agenti deputati al controllo sono in difficoltà nell'applicazione delle sanzioni.

art. 21

1) Da specificare meglio la denominazione delle guardie di vigilanza ecologica nell'elencazione di tutti i soggetti preposti. Cioè, al posto delle parole "custodi forestali", che non corrispondono ad alcuna figura giuridica, potrebbero essere inserite le parole "le guardie particolari giurate volontarie per la vigilanza micologica dei Comuni o dei Consorzi".

2) il comma 3 lascia alla Regione sia l'organizzazione dei corsi che l'istituzione della commissione di esame, con la dicitura poco chiara che essa può riunirsi anche "in sedi decentrate". Scompaiono del tutto sia le Province che la eventuale futura Città metropolitana.

3) il comma 5 deve essere meglio specificato, nel senso che si potrebbe scrivere : " Tutte le guardie particolari giurate volontarie di cui al comma 1, nel momento in cui esercitano la vigilanza sulla presente legge, prestano il proprio servizio disarmate".

Considerato le finalità del presente Pdl si esprime parere favorevole.